



COMUNE DI VALDAONE
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 41

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 (BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/2011).

Il Consiglio Comunale

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 20:07 il Consiglio Comunale è stato convocato nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati nei termini di legge.

Nominativo	Ruolo	Pres.	Ass.	Note
PELLIZZARI KETTY	Sindaco	Si		
BALDRACCHI NADIA	Consigliere	Si		
BONTEMPELLI GIORGIO	Consigliere	Si		
BUGNA ALBERTO	Consigliere	Si		
BUGNA FABRIZIO	Consigliere	Si		
BUGNA LENER	Consigliere	Si		
BUGNA VIRGINIO	Consigliere	Si		
COLOTTI EZIO	Consigliere		Si	GIUSTIFICATO
CORRADI JURI	Consigliere	Si		
FILOSI EUGENIO	Consigliere	Si		
FILOSI RICCARDO	Consigliere	Si		
GHEZZI TERESA	Consigliere	Si		
MAZZACCHI CARLO	Consigliere	Si		
PELLIZZARI ALAN	Consigliere	Si		
PELLIZZARI GIORGIO	Consigliere	Si		

Assiste il Segretario comunale dott. Alessio Garbato .

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Pellizzari Ketty, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la Giunta Comunale con delibera n. 194 del 3 dicembre 2024 ha approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, e lo schema della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Considerato che in data 3 dicembre 2024, prot. n. 7179, è stata data comunicazione a tutti i consiglieri comunali dell'avvenuto deposito delle proposte definitive del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, del Bilancio di previsione 2024-2026 e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera a) del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Dato atto che ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 gli enti locali adottano il Documento unico di programmazione (DUP) quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di programmazione e bilancio.

Considerato che il DM 25 luglio 2023, avente ad oggetto "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

5 maggio 2009, n. 42»”, ha introdotto diverse modifiche al Principio contabile applicato concernente la programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Preso atto che le novità più significative riguardano:

- l'introduzione del “processo di bilancio” con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente,
- l'adeguamento del DUP alle disposizioni contenute nel Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO), inserendo la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente,
- la disciplina dell'esercizio provvisorio, il quale è disciplinato dall'articolo 163 del TUEL e dai principi contabili. Tale istituto è autorizzato con lo stesso atto che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione e si protrae dal 1° gennaio fino alla data di approvazione del bilancio, e comunque non oltre il termine di scadenza differito. Il nuovo paragrafo 9.3.6 integra la disciplina vigente, stabilendo che sia in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale, sia nel caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali sono tenuti a valutare l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione con l'adozione di un formale provvedimento dell'ente per avvalersi della disposizione derogatoria.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria sono state determinate sulla base dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 05.11.2024 avente per oggetto “Servizio pubblico di acquedotto. Strutturazione della tariffa per l'anno 2025”,
- Deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 05.11.2024 avente per oggetto “Servizio pubblico di fognatura. Strutturazione della tariffa per l'anno 2025”,
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2023 avente per oggetto “Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.): “Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'Anno 2024.”,
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.03.2022 avente per oggetto “Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.”.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema; per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Ricordato che il comma 466 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. n. 232 del 11.12.2016) prevede che, per il triennio 2017–2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile. Dal 2020 tra le entrate e le spese finali sarà incluso solo il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa finanziato dalle entrate finali (non da debito o avanzo).

Rilevato che con circolare n. 25 del 03 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018 ... gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio".

Visti i commi da 819 a 827 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) che, in osservanza a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale di cui al paragrafo precedente, dispongono che dal 2019 i Comuni potranno utilizzare totalmente, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di "Pareggio di bilancio" sia il fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione. Dal 2019 cessano quindi di avere applicazione le norme sul "Pareggio di bilancio" previste dalle leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 26 del 12.07.2018, con la quale al punto 7 del dispositivo è stato stabilito *"Di rinviare per le ragioni espresse in premessa, al 2020 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019"*;
- n. 13 del 13.03.2019, con la quale al punto 1 del dispositivo è stato stabilito *"per le ragioni espresse in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato"*.
- n. 37 del 24.07.2019, con la quale ai punti 1 e 2 del dispositivo è stato stabilito:
 - *"Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020."*,
 - *"Di prendere atto che l'ente allegherà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000."*;
- n. 21 dd. 08.06.2020 con la quale è stata esercitata la facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, di non tenere la contabilità economico patrimoniale, dando atto che a partire dal rendiconto

2020 l'ente allegherà una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Richiamato il decreto ministeriale 12 ottobre 2021, il quale con l'allegato A ha definito le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale semplificata da allegare al Rendiconto 2021, e ha stabilito che spetti alla Giunta Comunale la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL.

Dato atto che la Giunta comunale con la deliberazione n. 57 di data 11.04.2024 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 E DEI RELATIVI ALLEGATI E CONFERMA DELL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON TENERE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE A REGIME."* ha confermato, come già deliberato con la delibera consiliare n. 21 dd. 08.06.2020, la volontà di esercizio della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., di non tenere la contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 16.05.2024 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023.

Vista la deliberazione consiliare n. 40 di data odierna esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

Esaminati:

- il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa,
- la nota integrativa 2025-2027 al bilancio di previsione finanziario,

così come predisposti dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai servizi comunali e in relazione alle linee e indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione comunale

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto il 28 novembre 2024.

Dato atto che nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Dato atto che i documenti di cui sopra sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica vigenti, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla legge 243/2012 e ss.mm.

Ritenuto pertanto opportuno procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e della nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio.

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sul Bilancio di Previsione 2025-2027, di data 06.12.2024, nostro prot. n. 7307.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e ss.mm..

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m..

Visto lo Statuto Comunale.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 dd. 26.01.2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2024-2025-2026, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, per la realizzazione degli obiettivi generici ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 26.03.2024 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026.

Visto il decreto sindacale n. 70 di data 29.01.2024 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale, integrato con il decreto sindacale n. 71 di data 02.04.2024.

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in particolare in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione come previsto dall'art. 153 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria, in quanto la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

Riconosciuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Al termine della discussione ed udita la dichiarazione di voto espressa dal capogruppo consiliare sig. BONTEMPELLI GIORGIO, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione che ottiene la seguente

votazione: con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (BONTEMPELLI GIORGIO, BUGNA FABRIZIO, BUGNA VIRGINIO, GHEZZI TERESA, PELLIZZARI GIORGIO), astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	900.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		1.898,25	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.480.050,69	547.696,50	50.644,50
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	862.456,66	855.100,00	855.050,00	855.050,00
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.100.197,75	658.857,15	540.357,15	540.357,15
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.273.582,01	1.118.642,20	1.109.661,00	1.111.817,00
Titolo 4: Entrate in conto capitale	10.299.753,62	6.535.286,76	2.990.320,90	293.200,00
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.535.990,04	9.167.886,11	5.495.389,05	2.800.424,15
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.402.090,39	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Titoli	15.538.080,43	10.797.886,11	7.125.389,05	4.430.424,15
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	16.438.080,43	12.279.835,05	7.673.085,55	4.481.068,65
Fondo di cassa finale presunto	1.913.884,90			

SPESE	CASSA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Spese correnti	3.369.284,40	2.673.995,45	2.539.007,50	2.541.611,50
- di cui fondo pluriennale vincolato		50.196,50	50.644,50	50.644,50
Titolo 2: Spese in conto capitale	8.925.327,99	7.959.582,45	3.487.820,90	293.200,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		497.500,00	0,00	0,00
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali.....	12.294.612,39	10.633.577,90	6.026.828,40	2.834.811,50
Titolo 4: Rimborso Prestiti	16.257,15	16.257,15	16.257,15	16.257,15
- di cui fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	1.613.325,99	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
Totale Titoli	14.524.195,53	12.279.835,05	7.673.085,55	4.481.068,65
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	14.524.195,53	12.279.835,05	7.673.085,55	4.481.068,65

2. DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatta secondo gli schemi di cui al DPGR 27 gennaio 2000 n. 1/L;
3. DI PRENDERE ATTO dell'iscrizione nel bilancio del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, del Fondo pluriennale vincolato e di eventuali altri Fondi, determinati secondo le disposizioni normative vigenti, e di rinviare alle indicazioni fornite nella nota integrativa per la definizione dei suddetti istituti;
4. DI DARE ATTO che gli schemi di cui ai punti 1 e 2. sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al saldo di competenza di cui alla legge 243/2012 e ss.mm;
5. DI DARE ATTO CHE successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta Comunale definirà il piano esecutivo di gestione (PEG) e il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
6. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del Funzionario Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione

riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

7. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente",
8. DI COMUNICARE il seguente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione e con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (BONTEMPELLI GIORGIO, BUGNA FABRIZIO, BUGNA VIRGINIO, GHEZZI TERESA, PELLIZZARI GIORGIO), astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, su n. 14 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.;
10. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Segretario comunale dott. Alessio Garbato
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Sindaco Pellizzari Ketty
FIRMATO DIGITALMENTE

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Pareri rilasciati ai sensi degli ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con la L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Certificazione di pubblicazione.